



CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCHI COMPRENSIVO DI SMONTAGGIO, TRASFERIMENTO E RIMONTAGGIO DI ARREDI E ATTREZZATURE NELLA VARIE SEDI TERRITORIALI DELL’ATS DELLA MONTAGNA UBICATE SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO E DELL’ALTO LARIO.

L’ATS della Montagna intende svolgere una procedura negoziata finalizzata all’affidamento del Servizio di “Facchinaggio e traslochi da effettuarsi presso le varie strutture dell’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna ubicate sul territorio della Provincia di Sondrio e dell’Alto Lario”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), e della D.G.R. n. IX/1530 del 06/04/2011 con oggetto “Determinazioni per il funzionamento e l’uso della piattaforma regionale per l’e-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sin.Tel.) di Regione Lombardia (ART. 1, C. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico”.

1. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO.

Il servizio riguarda sia il facchinaggio interno che i traslochi esterni ed ha la finalità di garantire la corretta movimentazione e trasferimento di mobilio, dotazioni di ufficio ed attrezzature varie, beni di consumo, rimozione di materiale vario non più utile ed utilizzabile giacente presso le diverse sedi dell’ATS di seguito specificate:

- Sondrio, via Stelvio, 35;
- Sondrio, via Stelvio, 32;
- Sondrio, via Nazario Sauro, 38;
- Morbegno, via Martinelli, 13;
- Tirano, via Cappuccini, 4;
- Chiavenna, via Cerletti, 12;
- Bormio, via Agoi, 8;
- Dongo, via Falk, 3.

Le suddetti sedi potranno subire variazioni a seguito di modifiche normative o processi organizzativi, la Ditta dovrà comunque garantire il servizio in caso di variazioni delle suddetti sedi.

Il servizio che forma oggetto dell’appalto, prevede altresì interventi di minuta falegnameria e la pronta e immediata reperibilità e disponibilità garantita entro le 4 ore a seguito di semplice chiamata telefonica per interventi di manutenzione straordinaria urgenti e indifferibili su porte, infissi, ecc (a tale proposito deve essere messo a disposizione dell’Ente un numero telefonico cellulare attivo dalle ore 8,00 alle ore 16,00 nei giorni lavorativi).

Nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra l’ATS ed il personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunte dall’impresa appaltatrice.



Tutto il personale addetto ai servizi dati in appalto lavorerà, infatti, alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore, sia nei confronti della stazione appaltante e dei terzi, sia nei riguardi delle leggi sull'assicurazione obbligatoria e di tutte le altre vigenti.

L'ATS è infatti da ritenersi estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'appaltatore stesso ed il proprio personale dipendente.

La ditta appaltatrice per l'espletamento del servizio dovrà avvalersi unicamente di personale regolarmente assunto e regolarmente assicurato a termini di legge e di contratto, obbligandosi ad attuare nei confronti di detto personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai vigenti contratti di lavoro della categoria.

I dipendenti della ditta dovranno adeguatamente fruire altresì di copertura assicurativa contro infortuni e malattie nonché contro i danni causati a terzi dall'attività oggetto del presente appalto. Gli oneri derivanti dalla costituzione delle predette coperture assicurative saranno integralmente a carico della ditta aggiudicataria.

A richiesta dell'ATS, l'appaltatore dovrà fornire le prove di avere regolarmente soddisfatto gli obblighi relativi alle assicurazioni sociali ed infortunistiche obbligatorie nonché gli obblighi contrattuali nei confronti del personale impiegato, anche nel caso di soci di cooperativa.

Il mancato rispetto delle clausole in ambito salariale, assicurativo, assistenziale e previdenziale comporterà infatti la facoltà per l'ATS di risolvere in via immediata il contratto di appalto.

La ditta appaltatrice, e per essa il suo personale dipendente, dovrà attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza sul luogo del lavoro dettate dal D.Lgs 81/08 nonché alle norme vigenti in materia di igiene del lavoro.

Dovrà pertanto comunicare all'amministrazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, i nominativi dei soggetti responsabili in materia di Prevenzione e Protezione a cui rivolgersi per un eventuale verifica della valutazione dei rischi.

2. VALORE DELL'APPALTO E DURATA

L'importo complessivo a base di gara per il biennio è stimato pari ad € 15.700,00 (IVA esclusa), comprensivo di € 100,00 per oneri relativi alla sicurezza dei rischi interferenziali non soggetti a ribasso d'asta.

E' prevista l'opzione di rinnovo di ulteriori 24 mesi, in tal caso l'importo complessivo comprensivo di opzione di rinnovo è pari a € 31.400,00 comprensivo di oneri relativi alla sicurezza dei rischi interferenziali non soggetti a ribasso d'asta.

Il contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione.

I suddetti importi non vincolano la Stazione Appaltante e sono soggetti a variazioni, anche superiori o inferiori alla normativa vigente in materia, in quanto l'ATS si riserva la facoltà di attivare il servizio in base alle proprie esigenze.

In questo caso la ditta aggiudicataria non potrà sollevare eccezioni al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta.



Rimarranno fisse ed invariate le condizioni economiche e contrattuali pattuite in sede di gara e il valore dell'appalto non potrà superare del 20% il valore complessivo comprensivo di opzione di rinnovo.

3. STIPULA DEL CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione, l'ATS provvederà alla stipulazione del contratto in forma telematica entro il termine di sessanta giorni, fatti salvi gli adempimenti previsti dagli artt. 32 e 33 D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui si sia necessario procedere alla nomina dell'aggiudicatario quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, con la stipulazione del relativo contratto, l'operatore economico accetterà la suddetta nomina impegnandosi al rispetto degli obblighi previsti dal precitato Regolamento e dalla normativa di riferimento nonché al rispetto delle istruzioni, impartire dall'ATS quale Titolare.

Le spese contrattuali, di bollo, di registro ed ogni altra spesa inerente la stipulazione dei contratti saranno a carico dell'aggiudicatario.

La data dell'avvenuta stipula del contratto sarà comunicata ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016.

4. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'ATS potrà nominare, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile di tale esecuzione, assicurandone la regolarità da parte dell'esecutore e verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

L'aggiudicatario sarà tenuto a seguire le istruzioni e le direttive impartite dall'ATS per l'esecuzione del contratto.

5. CONTROLLO SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'AGGIUDICATARIO

Sono riconosciute all'ATS ampie facoltà di controllo circa la perfetta osservanza da parte dell'aggiudicatario di tutte le disposizioni contenute nella presente capitolato.

Il controllo delle prestazioni e la qualità del servizio saranno accertati dai responsabili degli uffici preposti o da altro personale designato dall'ATS.

Nel caso l'aggiudicatario, nel corso del rapporto contrattuale, sospendesse per qualsiasi motivo il servizio, o non fosse in grado di eseguire le prestazioni, secondo le modalità e nei termini di consegna richiesti, sarà facoltà dell'ATS provvedere immediatamente all'esecuzione del servizio nei modi giudicati più opportuni rivolgendosi ad altri fornitori di propria fiducia, addebitando, l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse all'aggiudicatario, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

6. CONDIZIONI ECONOMICHE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI



Il prezzo offerto dovrà essere di tutti gli oneri ad esclusione dell'IVA, che verrà addebitata in fattura. Il prezzo offerto si dovrà intendere come segue:

- fisso ed invariabile per l'intera durata dell'appalto;
- comprensivo di ogni spesa accessoria e degli oneri fiscali.

Agli ordinativi emessi dovranno corrispondere specifiche e separate fatturazioni mensili che l'aggiudicatario invierà alla competente ATS.

Le fatture dovranno trovare corrispondenza con le prestazioni effettivamente eseguite.

In riferimento alla fatturazione elettronica, l'aggiudicatario è tenuto ad adempiere a quanto previsto dal D. MEF n. 55/2013 e dal D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014.

A tal fine, si indicano gli elementi specifici che dovranno essere contenuti nelle fatture elettroniche (come riportato sul sito: www.indicepa.gov.it):

- codice IPA: 014;
- codice univoco ufficio: UFFUWR;
- nome ufficio: Servizio Economico Finanziario;
- codice fiscale servizio fatturazione elettronica: 00988200143;
- Partita IVA: 00988200143.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG).

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it.

Agli effetti della liquidazione delle fatture saranno riconosciute solo le prestazioni eseguite secondo le modalità di cui al presente capitolato.

Si provvederà a liquidare le fatture come segue:

- al completamento delle attività di cui alle lettere a), b), di cui al precedente punto 1)
- al completamento delle attività di cui alla lettera c), d) di cui al precedente punto 1)
- a saldo al completamento di tutte le attività previste in capitolato.

Il pagamento dei corrispettivi convenuti avverrà entro trenta giorni dall'accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'ATS, della regolare esecuzione delle prestazioni previste dalla presente capitolato. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dispone per l'accertamento di trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ATS di regolare fattura.

La fatturazione dovrà essere predisposta in analogia agli ordinativi emessi di volta in volta.

Il suddetto termine di pagamento sarà sospeso (e la fattura potrà eventualmente essere respinta nei casi di irregolarità più gravi) qualora:

- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero CIG;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra servizio effettuato e quanto richiesto;
- la fattura non risulti corredata, in allegato, di tutta la documentazione richiesta.



Saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l'aggiudicatario è invitato a far fronte tempestivamente.

I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento dell'avvenuta risoluzione della causa di sospensione.

L'I.V.A. sarà a carico dell'acquirente.

7. OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE: RISCHI SPECIFICI

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui al D. L.vo n. 81/2008 e s.m.i. e pertanto dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio eseguito, adottando tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'aggiudicatario si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, per garantire, in conformità al D. L.vo n. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e l'incolumità delle persone addette al servizio stesso, al fine di evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando l'ATS da ogni e qualsiasi responsabilità.

8. OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE: DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

La Ditta Aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.lvo 81/2008 e s.m.i.

Nel rispetto di quanto stabilito nella determinazione dell'ANAC n. 3/2008, la predisposizione del DUVRI e la determinazione della relativa stima dei costi della sicurezza è necessaria trattandosi di appalto di servizi con rischi di interferenza .

9. ATTESTAZIONE DI VERIFICA DI REGOLARITA' DELLA FORNITURA/SERVIZIO

Al Direttore di esecuzione del contratto competono gli incarichi ex art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI- INFORMATIVA AI SENSI Dell'ART. 13 del reg. UE 679/2016 E DEL D.LGS. N. 196/2003

In ossequio al Regolamento UE 679/2016 si forniscono, di seguito, informazioni sul trattamento dei dati personali che sono forniti dai soggetti interessati o acquisiti da altri Titolari del trattamento nell'ambito della procedura cui inerisce il presente invito e nella fase di gestione del contratto successivamente stipulato.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO



Il Titolare del trattamento dei dati, raccolti nell'ambito della procedura e nella gestione del contratto, è l'ATS della Montagna, nella persona del rappresentante legale pro-tempore, con sede legale via N. Sauro n. 30 – 23100 – Sondrio (Tel: 0342.555111 – Fax 0342.555812– PEC: protocollo@pec.ats-montagna.it).

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente indirizzo: ATS della Montagna, Via N. sauro n. 38 – 23100 Sondrio – PEC: protocollo@pec.ats-montagna.it / E-mail: privacy.rpd@ats-montagna.it.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è strumentale all'espletamento delle attività amministrative collegate alla procedura di affidamento e all'esecuzione e gestione del contratto successivamente stipulato e disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle ulteriori disposizioni normative e regolamentari vigenti. Essi vengono altresì trattati, in forma anonima, per la conduzione di analisi e studi statistici.

Il trattamento è quindi svolto dall'ATS nell'esecuzione degli obblighi previsti dalla vigente legislazione nonché nell'esecuzione dei propri compiti d'interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri. Il trattamento è altresì necessario all'esecuzione del contratto o di obblighi precontrattuali.

I dati personali sono trattati dall'ATS della Montagna nel rispetto dei principi di liceità, esattezza, trasparenza, necessità, proporzionalità, integrità e riservatezza.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE

Il trattamento dei dati personali è svolto mediante supporto cartaceo e/o mediante strumenti informatici ad opera di soggetti – anche esterni – espressamente autorizzati.

I dati personali sono conservati dall'ATS della Montagna (e/o da soggetti esterni a ciò delegati) per il tempo previsto dalle vigenti disposizioni di legge (nazionale e regionale) in materia di conservazione.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali raccolti non possono essere oggetto di diffusione se non nei casi e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

I dati personali di cui sopra saranno comunicati dall'ATS della Montagna ad uno o più soggetti autorizzati solo nell'ambito della procedura cui inerisce l'invito e ai fini della gestione del contratto che sarà stipulato.

I dati personali potranno essere comunicati dall'ATS della Montagna all'Autorità Giudiziaria, all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed alle Autorità Indipendenti su specifica istanza delle stesse e comunque nell'esercizio di pubblici poteri e comunque nei casi espressamente previsti dalle vigenti normative regolanti il settore.

DIRITTI DELL'INTERESSATO (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016)

L'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica dei dati inesatti, la cancellazione dei dati (nei limiti previsti dall'art. 17 del Regolamento UE 679/2016) o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano.



L'interessato ha altresì il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nel rispetto dell'art. 21 del Regolamento (UE) 679/2016.

Quando il trattamento è basato sul consenso dell'interessato, quest'ultimo può revocare in qualsiasi momento il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento, basata sul consenso precedentemente prestato. La revoca del consenso, tuttavia, non consentirà ad ATS di attivare/proseguire nelle valutazioni dell'offerta presentata.

L'interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta scritta indirizzata al Direttore Generale dell'ATS della Montagna, Via N. Sauro n. 38 – 23100 Sondrio e consegnata a mano o trasmessa a mezzo del servizio postale o via PEC (protocollo@pec.ats-montagna.it).

RECLAMO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il Trattamento dei dati personali seguendo le procedure previste dalla stessa Autorità.

11. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 REGOLAMENTO UE 679/2016.

L'aggiudicatario, qualora all'esito della procedura di affidamento se ne fosse ravvisata la necessità, viene nominato dall'ATS "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

A tal fine, il Referente del servizio per conto del soggetto aggiudicatario viene individuato come Responsabile del procedimento ai fini del presente articolo.

Per effetto della nomina predetta, l'aggiudicatario sarà soggetto agli obblighi di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e dovrà garantire che il trattamento dei dati personali sia eseguito nel rispetto delle disposizioni del Reg. UE 679/2016, del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. - per la parte non abrogata -, delle ulteriori disposizioni legislative vigenti e future e nel rispetto delle linee guida e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

12. RISERVATEZZA

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni trasmessi in ragione dell'esecuzione del contratto e comunque di cui dovesse venire in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

Gli obblighi di riservatezza si estendono anche alla stipula del contratto ed alla fase di gestione del contratto medesimo e devono essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario è inoltre responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori nonché dei propri eventuali subappaltatori, dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi degli obblighi di riservatezza sopra richiamati.

In caso di inosservanza degli obblighi predetti, l'ATS della Montagna si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ATS della Montagna (cfr. successivo art. 19).



13. CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO – ex art 106 c. 9 D.Lgs. 50/2016

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato

La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi ai movimenti tra Amministrazione aggiudicatrice e Cessionario, il quale dovrà conseguentemente comunicare all'ATS gli estremi del conto corrente dedicato.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. si precisa che i cessionari di crediti sono tenuti ad indicare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e ad anticipare i pagamenti dell'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati di cui sopra.

14. VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO – ex art. 106 c. 1 lett. d) numero 2

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'ATS fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D. L.vo 50/2016.

Nei sessanta giorni successivi, l'ATS può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni risultino sussistere le cause ostative di cui all'art. 67 del D. L.vo 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i..

Decorsi i 60 gg. senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell'ATS tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

15. NULLITA' DEL CONTRATTO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 105 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 105 del medesimo decreto legislativo.

La violazione dell'art. 53, c. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. causa la nullità del contratto.



16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 l'aggiudicatario è tenuto ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale utilizzando conto correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

L'aggiudicatario dovrà pertanto comunicare all'ATS gli estremi identificativi dei conti correnti e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché qualsiasi variazione dovesse intervenire successivamente.

In tutti i casi in cui siano eseguite transazioni senza avvalersi di banche o delle Poste italiane Spa, il contratto con l'aggiudicatario è immediatamente risolto.

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, comporta oltre che l'applicazione della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

17. RESPONSABILITÀ, GARANZIE E PENALI

L'aggiudicatario deve impegnarsi alla esecuzione del servizio in maniera puntuale e conforme ai documenti di gara e alle disposizioni del contratto e dei relativi allegati. In caso di negligente esecuzione degli obblighi assunti, l'aggiudicatario sarà tenuto a porvi rimedio con tempestività attuando le azioni correttive necessarie. Qualora l'aggiudicatario non vi provveda nei termini indicati verranno applicate penali in denaro e precisamente, per la prima inadempienza, per un importo da € 100,00 ad € 300,00 in relazione alla gravità dell'infrazione o omissione commessa e, dalla seconda inadempienza, per un importo da € 200,00 a € 600,00. L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempimento mediante PEC o raccomandata A.R. anticipata mediante posta elettronica ordinaria, alla quale l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione stessa.

Le suddette penali saranno addebitate in sede di liquidazione delle fatture, ovvero trattenute dalla garanzia fideiussoria ove presente.

È in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto nel caso in cui le inadempienze abbiano portato all'applicazione di penali per due volte in un semestre.

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto in altre clausole dalla presente lettera d'invito, l'ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con Raccomandata A/R o mediante P.E.C., nei seguenti casi:

- successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti richiesti;
- abbandono dell'appalto, anche parziale, salvo che per causa di forza maggiore;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio;
- mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ATS;



- cessione in sub-appalto non autorizzata, ai sensi dell'art. 18 della presente lettera d'invito;
- deposito avverso l'aggiudicatario di ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la designazione di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Ditta;
- cessione del contratto, fatto salvo quanto prescritto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- violazioni a norme e principi del Codice Etico dell'ATS, del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con D.g.r. 17 giugno 2019 n. XI/1751 e del Codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013;
- il venir meno delle sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti degli interessati;
- mancato rispetto delle istruzioni impartite dall'ATS nell'atto di nomina a Responsabile Esterno;
- altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio incapacità giuridica o inidoneità all'esecuzione del servizio);
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali. A questa ipotesi è riconducibile anche la violazione degli obblighi di riservatezza dei dati personali;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'ATS);
- informazioni positive antimafia;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 c. 9 – bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

La risoluzione del contratto comporta il risarcimento dei danni derivanti dalla maggior spesa dovuta alla necessità di affidare il servizio ad altra Ditta. In tal caso l'ATS si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa alla presente lettera d'invito.

Resterà a carico della Ditta inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro onere o danno comunque derivante all'ATS a causa dell'inadempienza.

19. RECESSO UNILATERALE



L'ATS ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con lettera raccomandata A/R o mediante P.E.C., nei seguenti casi:

- giusta causa;
- attivazione durante la vigenza del rapporto contrattuale di una convenzione da parte di CONSIP o di A.R.I.A. S.p.a. avente ad oggetto il servizio di cui alla presente procedura di gara;
- mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia di competenza e modalità di erogazione del servizio oggetto della presente procedura di gara da parte degli Enti Sanitari;
- mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività;
- pubblicazione da parte dell'ANAC, durante la vigenza del rapporto contrattuale, di prezzi di riferimento tali da far risultare i prezzi di aggiudicazione superiori ai medesimi, fatta salva la rinegoziazione.

L'aggiudicatario dovrà comunque, se richiesto dall'ATS, proseguire il servizio la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'ATS medesima, provocare danno alla stessa.

In caso di recesso, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento del servizio effettuato, purché eseguito correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 C.C..

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della Ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'ATS ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applicano anche in tale ipotesi di recesso il secondo e il terzo comma del presente articolo.

Non è consentito il recesso da parte dell'aggiudicatario.

20. FALLIMENTO, PROCEDURE CONCORSUALI art 110 del D.Lgs. 50/2016

In caso di fallimento, il contratto si intenderà risolto di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell'ATS di rivalersi sui crediti maturati, per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione del servizio.

21. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'aggiudicatario, l'ATS avrà diritto di pretendere la prosecuzione del contratto sia da parte della Ditta in liquidazione, che da parte della Ditta subentrante.



22. CLAUSOLE DI LEGALITA'/INTEGRITA'

La Giunta della Regione Lombardia con deliberazione D.g.r. 17 giugno 2019 n. XI/1751 ha approvato il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati da Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all’Allegato A1 della L. R. n. 30/2006.

L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alla presente procedura.

Con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 è stato emanato il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, il quale definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

L’ATS della Montagna ha adottato il “Piano triennale di Prevenzione della Corruzione – Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità dell’ATS Montagna.

Il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e il “Piano triennale di Prevenzione della Corruzione – Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità dell’ATS della Montagna” aggiornati sono disponibili sul sito www.ats-montagna.it.

23. FORO COMPETENTE

Le parti congiuntamente si accordano di eleggere quale Foro competente per qualsiasi controversia o contestazione esclusivamente il Foro avente sede nel territorio di competenza dell’ATS, escludendo espressamente la competenza di altri Fori.

Nelle more di un eventuale giudizio, l’aggiudicatario non potrà sospendere il servizio; in caso contrario l’ATS avrà facoltà di rivalersi, senza formalità alcuna, sulla cauzione prestata o sull’importo delle fatture emesse ed in attesa di liquidazione, riservandosi in ogni caso la facoltà di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.

24. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento di gara, varranno le disposizioni previste dalle normative vigenti in materia di pubbliche forniture di beni e servizi e il Codice Civile.